

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 107

Data:30.11.2018

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 - Articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267e contestuale variazione di cassa.

L'anno duemiladiciotto, il giorno TRENTA, del mese di novembre, nella sala delle adunanze, convocata con avvisi informali, la Giunta Comunale si è riunita, con inizio dei lavori alle ore 17,00. Risultano presenti i signori:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
TARSITANO GIULIO	Sindaco	SI
GIGLIO RAFFAELE	Vicesindaco	SI
ALOIA CRISTINA	Assessore	SI
TARSITANO ANNA MARIA	Assessore	SI
AMENDOLA ORESTE	Assessore	SI
IN CARICA N. 5	PRESENTI N. 5	ASSENTI N.=

Assume la presidenza il Sindaco, Avv. Giulio TARSITANO e, constatato che i presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale, Dott. Nicola FALCONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.08 in data 03.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020;

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n.09 in data 03/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.118/2011;

Visto l'art.193 del D. Lgs. 267/00 che prevede che gli enti locali rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico;

Richiamato l'art. 175, commi 2, 3, 4, 5 D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.118/2011, i quali dispongono che:

➤ *Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-*

bis e 5-quater. (comma 2)

- *Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria; c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti; d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. (comma 3)*
- *“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” (comma 4);*
- *“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);*

Considerato che per esigenze di gestione si rende necessario apportare le variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020, da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale;

Atteso che le variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020 risultano meglio specificate nel prospetto predisposto dall'Ufficio Finanziario, come da allegato A) e relative all'annualità 2018-2019-2020;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Accertato che, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente deliberazione è stato espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;

Di richiedere il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, da esprimere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) apportare al Bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni come da prospetti predisposti dall'Ufficio Finanziario, allegato alla presente (Allegato A);

2) dare atto che permangono gli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/00 (Allegato B);

- 3) **dare atto** che permangono degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come risulta dal prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale (Allegato C);
- 4) **sottoporre** il presente provvedimento alla approvazione del Consiglio Comunale, per come previsto dalla normativa vigente in materia e sopra richiamata;
- 5) **dare atto** che la presente delibera verrà trasmessa al Revisore dei Conti, per gli adempimenti di competenza;
- 6) **dare atto** che la presente delibera verrà trasmessa al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza;
- 7) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.